

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI

IL SINDACO

a norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:

“Art. 21 - Aggiornamento degli albi.

(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405)

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.”;

RENDE NOTO

che, da oggi a tutto il mese di luglio, si procederà alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello.

I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:


- a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all'Ufficio comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.

I detti atti, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono inseriti anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 16 aprile 2021



IL SINDACO

AVV. MASSIMO ZULIAN



**AL SIG. SINDACO
del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI**

OGGETTO: domanda di inclusione negli Albi permanenti dei Giudici Popolari.

- Corte d'Assise
- Corte d'Assise d'Appello

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____

il _____

e residente a CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

in Via /Piazza _____ N. _____

e-mail _____

P.E.C.: _____

Tel. _____

Cellulare _____

CHIEDE

di essere inserito/a negli Albi permanenti dei Giudici Popolari previsti dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405.

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso, sotto la mia personale responsabilità

dichiaro/a:

- di avere la cittadinanza italiana;
- di godere dei diritti politici e civili;
- di avere buona condotta morale;
- di essere in possesso del titolo di studio di _____
conseguito nell'anno _____ presso _____
- di non essere magistrato o funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario;
- di non appartenere a Forze Armate dello stato ed a qualsiasi organo di Polizia;
- di non appartenere ai ministri di qualsiasi culto e di religiosi di ogni ordine e congregazione;
- di avere un'età compresa tra i 30 e 65 anni.

PRIVACY

Il sottoscritto conferma di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dati personali consegnatagli al momento della compilazione del presente modulo e presente sul sito www.comunecampiglia.vi.it – sezione Privacy.

CAMPIGLIA DEI BERICI _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allego fotocopia della carta d'identità

- Data presentazione domanda : dal 1° aprile al 31 luglio di ciascun anno dispari .